

DGR 694 del 17.10.2011

L.R. 28.01.2004, n. 10 e s.m.i. – art. 43 – Calendario Venatorio Regionale 2011/2012. Modifiche ed integrazioni.

LA GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATA la legge 11.02.1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, emanata in recepimento della “Direttiva Uccelli” n. 79/409/CEE del 1979;

RICHIAMATA la legge regionale 28.01.2004 n. 10, “Normativa organica per l’esercizio dell’attività venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell’ambiente”, e s.m.i., ed in particolare l’art. 43, comma IV, che individua il contenuto del Calendario Venatorio;

DATO ATTO che, in virtù delle norme anzi richiamate, la Regione è chiamata a provvedere alla emanazione del Calendario Venatorio Regionale 2011/2012 (di seguito per brevità “Calendario”);

DATO ATTO che la Direzione Politiche agricole e di Sviluppo rurale, forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione, competente all’emanazione del Calendario, ha richiesto al Servizio Beni Ambientali, Aree protette e Valutazione Ambientale la Valutazione di Incidenza da parte del Comitato Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale – CCR-VIA;

VISTO il Giudizio n. 1816 del 02.08.2011 del citato CCR-VIA che, nell’esprimere un parere sostanzialmente positivo, ha formulato le seguenti osservazioni e prescrizioni al Calendario:

“Nelle aree “A” individuate dal PATOM, aprire l’esercizio venatorio non prima del 1 novembre e prolungarlo fino al 31 gennaio.

Resta fatto salvo quanto previsto nell’accordo tra la Provincia de L’Aquila e il PNALM per quanto riguarda la ZPE del Parco stesso.”

VISTA la DGR 543 del 03.08.2011 con la quale è stato approvato il calendario venatorio per la stagione di caccia 2011-2012;

CONSIDERATO che negli incontri effettuati fra i soggetti coinvolti nella stesura del PATOM, si stabilì che nelle aree di presenza dell’Orso era possibile effettuare tipologie di caccia non impattanti per la specie ed a tal proposito fu affidato all’ISPRA il compito di redigere le linee guida per la gestione faunistico-venatoria nelle aree critiche per la conservazione dell’Orso Bruno Marsicano;

CONSIDERATO altresì che le predette linee guida elaborate dall’ISPRA individuano nella braccata al cinghiale una forma di caccia compatibile esclusivamente nelle aree a bassa idoneità per la presenza dell’orso;

ATTESO che, da un approfondimento effettuato dall’Ufficio “Programmazione e Gestione Faunistico-Venatoria” della Direzione Agricoltura, è emerso che l’unica forma di caccia vietata nelle aree individuate dal PATOM è quella della braccata al cinghiale (punto B, gestione dei conflitti azione B1);

RICHIAMATA la nota prot. 168633 del 10.08.2011 della Direzione Politiche agricole con la quale è stato richiesto alla Direzione “Affari della presidenza Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia” della regione Abruzzo che il giudizio n. 1816 del 02.08.2011 del CCR-VIA venisse riformulato, nel senso di limitare il divieto di caccia alla sola forma della braccata e nella sola zona “A” del PATOM, in modo che prima dell’apertura della stagione venatoria fosse possibile apportare una modifica al calendario venatorio;

RICHIAMATA la nota prot. n. 178967 del 1.09.2011 della Direzione Politiche agricole con la quale sono state formulate all'ISPRA proposte operative per la gestione dell'attività venatoria nelle aree critiche per la conservazione dell'Orso bruno marsicano, ed in particolare è stato prospettato, per la stagione venatoria 2011-2012, di consentire l'esercizio della caccia nelle aree PATOM ricadenti all'interno della zona di protezione esterna del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise applicando le prescrizioni sulle modalità di caccia (esclusivamente girata e appostamento) indicate nel protocollo d'intesa stipulato nel 2008 tra Parco Nazionale D'Abruzzo, Lazio e Molise e la provincia dell'Aquila, ancora vigente;

RICHIAMATA la nota prot. n. 29742 del 12.09.2011 dell'ISPRA con la quale il predetto Istituto ritiene accettabile quanto proposto dalla Direzione Politiche agricole in materia di caccia al cinghiale, ritenendo opportuno applicare altresì le seguenti indicazioni:

- esclusivo utilizzo, nelle girate, di un unico cane con specifica funzione di "limiere", abilitato dall'Ente Nazionale della Cinofilia (ENCI);
- contenimento dei partecipanti alle girate ad un numero massimo complessivo di 10 cacciatori;
- esclusiva partecipazione alle girate di cacciatori abilitati tramite specifici corsi di formazione;
- esclusiva attivazione delle girate nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 gennaio.

RICHIAMATO il giudizio n. 1841 del 13.09.2011 con il quale il CCR-VIA ha espresso parere favorevole alla richiesta di modifica del Calendario Venatorio, come formulata dalla Direzione Politiche agricole, subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni e condizioni in esso contenute;

CONSIDERATO che il CCR-VIA, a seguito di osservazioni presentate da parte dell'Associazione WWF, ha ritenuto di riportare in discussione, nella seduta del 06.10.2011, alcuni aspetti del calendario venatorio;

VISTA che con nota prot. n. 8252 del 03.10.2011 (allegato 1) la Direzione Affari della Presidenza ha richiesto all'ISPRA chiarimenti sulle date di apertura e chiusura dell'attività venatoria nelle zone considerate di "alta idoneità" per l'orso;

VISTA la nota prot. n. 32795 del 05.10.2011 dell'ISPRA (allegato 2), di risposta alla nota della Direzione Affari della Presidenza, nella quale si osserva che le tipologie di caccia in forma vagante che prevedono anche l'utilizzo di cani possono comunque rappresentare un elemento di disturbo per l'Orso bruno;

VISTO il giudizio n. 1858 del 06.10.2011 (allegato 3) con il quale il CCR-VIA ha ritenuto di integrare le prescrizioni del precedente parere n. 1841 con le indicazioni e gli indirizzi espressi dall'ISPRA nella nota prot. 32795 del 05.10.2011, disponendo che la Direzione Agricoltura provvedesse al conseguenziale adeguamento del calendario venatorio;

CONSIDERATO che le tipologie di caccia in forma vagante con l'eventuale utilizzo di cani, potenzialmente impattanti per l'Orso bruno, sono riconducibili alla caccia alla volpe, alla lepre e alla coturnice;

VISTO che il "Regolamento delle verifiche zootecniche per cani da seguita" dell'Ente Cinofilia Italiana, in vigore dal 01.04. 2010, prevede all'art. 18 che per muta si intende l'associazione di almeno quattro segugi e fino ad un massimo di otto;

RITENUTO che per ridurre l'impatto del disturbo antropico sull'orso può essere adottata la seguente regolamentazione nelle zona A del PATOM:

- la caccia alla lepre con il cane può essere esercitata, dal cacciatore singolo o dalla squadra, con una muta composta da un numero massimo di quattro cani, fino al 31 ottobre; dal 1 novembre fino alla chiusura della caccia alla lepre non vi sono limiti al numero di cani che è consentito utilizzare;

- la caccia alla coturnice, fermo restando quanto previsto al punto 9) del capo b) del calendario venatorio, può essere esercitata fino al 31 ottobre con un solo cane per cacciatore; dal 1 novembre fino alla chiusura della caccia alla coturnice non vi sono limiti al numero di cani che è consentito utilizzare;
- la caccia alla volpe con il cane è vietata fino al 31 ottobre; dal 1 novembre fino alla chiusura della caccia alla volpe, tale forma di caccia è consentita secondo le disposizioni di cui al capo b) del calendario venatorio.

RITENUTO di adeguare il Calendario Venatorio 2011-2012 (allegato 4) al giudizio CCR-VIA n. 1858 del 06.10.2011;

DATO ATTO che il Direttore della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa ed alla legittimità del presente atto;

VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77, e s.m.i.;

A **VOTI UNANIMI** espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

A) di approvare le seguenti modifiche ed integrazioni al calendario venatorio 2011/20112:

Al Capo M, viene aggiunto il punto 19) come segue: “ nella zona A del PATOM è adottata la seguente regolamentazione:

- la caccia alla lepre con il cane può essere esercitata, dal cacciatore singolo o dalla squadra, con una muta composta da un numero massimo di quattro cani, fino al 31 ottobre; dal 1 novembre fino alla chiusura della caccia alla lepre non vi sono limiti al numero di cani che è consentito utilizzare;
- la caccia alla coturnice, fermo restando quanto previsto al punto 9) del capo b) del calendario venatorio, può essere esercitata fino al 31 ottobre con un solo cane per cacciatore; dal 1 novembre fino alla chiusura della caccia alla coturnice non vi sono limiti al numero di cani che è consentito utilizzare;
- la caccia alla volpe con il cane è vietata fino al 31 ottobre; dal 1 novembre fino alla chiusura della caccia alla volpe, tale forma di caccia è consentita secondo le disposizioni di cui al capo b) del calendario venatorio.

B) di incaricare il Direttore del competente servizio a compiere tutti gli atti successivi connessi all’attuazione del presente atto deliberativo;

C) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.